



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1233/2025

Oggetto: CO.MA.C. S.R.L., VIA REGIOSI 3, CASELLA (GE). RETTIFICA DELL'A.D. N. 446 DEL 27.02.2024 DI AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PER I COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA RILASCIATA CON A.D. N. 1466 DEL 05.07.2017 E S.M.I..

In data 08/05/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027 approvato dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 40 del 27 novembre 2024;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027.

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027 sopra citato;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

Visti in particolare

l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare:

relativamente al comparto emissioni in atmosfera:

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Premesso che

CO.MA.C S.r.l., per il sito di Via Regiosi, 3, nel Comune di Casella (GE), è autorizzata, ai sensi del D.P.R.59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera, acustica e rifiuti con Atto Dirigenziale n. 1466 del 05.07.2017 della Città Metropolitana di Genova, modificato con Atto Dirigenziale n. 2379 del 23.11.2018, successivamente aggiornata con Atto Dirigenziale n. 446 del 27.02.2024;

con nota assunta a protocollo con n. 19335 del 31.03.2025 CO.MA.C S.r.l. ha presentato una richiesta di rettifica del punto 10 dell'allegato 1 all'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Atto Dirigenziale n. 446 del 27.02.2024;

con la suddetta nota la Società ha segnalato che il range di pressione "60 – 100 mm H₂O", indicato in prescrizione al punto 10, relativamente all'emissione E1b, è il range che indica la necessità di procedere alla manutenzione dei filtri e non il range di pressione di normale funzionamento dell'impianto di depurazione, che è invece di 0 – 60 mm H₂O, come correttamente indicato nella documentazione presentata a Città Metropolitana di Genova in fase di istanza di modifica sostanziale, assunta al protocollo con n. 61278 del 30.10.2023;

Atteso che dall'esame della documentazione agli atti di Città Metropolitana di Genova è stata verificata la correttezza di quanto sopra riportato;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di rettifica presentata dalla Società e di sostituire la prescrizione di cui al punto 10 dell'Atto Dirigenziale n. 446 del 27.02.2024 come descritto nella seguente parte dispositiva;

Atteso che

il presente atto finale costituisce altresì avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

per il presente atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Giovanni Testini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere alla rettifica dell'Atto Dirigenziale della Città Metropolitana n. 446 del 27.02.2024, sulla base dell'istruttoria favorevole da parte degli uffici competenti;

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di rettificare l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata ai sensi del D.P.R. 59/2013 con Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 446 del 27.02.2024 a CO.MA.C. S.r.l., relativa al sito di Via Regiosi 3, nel Comune di Casella (GE), sostituendo la prescrizione di cui al punto 10 dell'allegato 1 all'Atto Dirigenziale n. 446 del 27.02.2024 con la seguente:

10. La Ditta dovrà provvedere al mantenimento dell'efficienza di abbattimento dei filtri per le polveri e le nebbie oleose installati presso l'impianto secondo le seguenti modalità operative:

- E1a forno essiccatore e mescolatore:
 - il range di funzionamento del deprimometro dovrà essere sempre compreso tra 80 e 140 mm H₂O.
 - il sistema dovrà essere dotato di termostato di sicurezza con temperatura massima aperta a 180 °C.
- E1b fasi di carico dei serbatoi di stoccaggio, zona carico degli autocarri e dalla pesatura dell'asfalto:
 - il range di funzionamento del deprimometro dovrà essere sempre compreso tra 0 e 60 mm H₂O.

Le componenti usurate dovranno essere sostituite quando necessario, in caso di disservizio l'impianto a monte dovrà essere fermato. La data e la tipologia di intervento ed i disservizi dovranno essere annotati sul registro vistato da Città Metropolitana di Genova già in possesso dell'azienda



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

secondo quanto disposto dall'Atto Dirigenziale n. 1466 del 05.07.2017, che dovrà essere conservato per almeno 5 anni dall'ultima registrazione presso lo stabilimento di Via Regiosi, 3, Casella, e messo a disposizione per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Casella per la successiva trasmissione a:

- CO.MA.C. S.r.l.;
- Comune di Casella;
- ASL 3 Genovese;
- ARPAL.

Sono fatte salve tutte le altre parti dell'Atto Dirigenziale n. 446 del 27.02.2024, ivi compresa la data di scadenza.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**